RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La XIII Commissione,

premesso che:

la legge 3 agosto 1998 n. 313 del *Made in Italy* recante disposizioni per l'etichettatura d'origine dell'olio di oliva extravergine e vergine d'oliva ha richiamato l'attenzione comunitaria sulla necessità di disciplinare le norme della loro commercializzazione;

la Commissione europea ha approvato, in data 22 dicembre 1998 il Regolamento CE n. 2815 relativo alle norme commerciali relative all'olio d'oliva;

il predetto Regolamento dal 27 dicembre 1998, data della sua entrata in vigore, ha annullato l'efficacia della legge italiana n. 313 del 1998, peraltro approvata all'unanimità dai due rami del Parlamento;

il provvedimento *de quo* annulla di fatto, senza regolamentare diversamente alcuni aspetti già disciplinati dalle legge italiana, relativi agli stabilimenti di raffinazione degli oli di oliva (articolo 2) e sulle Commissioni di assaggio degli oli a denominazione di origine (articolo 3), omettendo del tutto l'olio di oliva, categoria merceologica, al contrario contemplata e disciplinata nella normativa nazionale;

il Regolamento ha reso lecite, anche in termini di comunicazione pubblicitaria, pratiche commerciali di segno esattamente opposto rispetto alla valorizzazione dell'identità territoriale del prodotto e della tutela della sua origine;

lo stesso Regolamento è in contrasto con i principi della direttiva comunitaria 79/112 sull'etichettatura dei prodotti alimentari (il cui scopo precipuo è informare correttamente il consumatore circa la composizione, l'origine e la provenienza del prodotto alimentare) direttiva alla quale è stata ispirata la legge n. 313 del 1998;

i punti di frizione chiaramente individuabili sono: *a)* la registrazione dei marchi (che potrebbe ingannare il consumatore in relazione alla provenienza geografica del prodotto oltre ad aver posto premesse per l'eventuale proliferazione entro il 31 dicembre 1998 di altri marchi chiaramente improbabili; *b)* l'origine dell'olio (che è determinata dal frantoio e non dal luogo di produzione delle olive, determinando così – come vicende storicamente certe hanno dimostrato – operazioni di natura truffaldina); *c)* il ricorso all'articolo 24 del codice doganale comunitario che consente di etichettare come italiano un olio non prodotto, ma soltanto lavorato sul territorio nazionale;

poiché per le ragioni esposte il regolamento n. 2815/98, così come approvato, rischia di rappresentare un pericoloso precedente non solo per l'olio exravergine e vergine d'oliva:

impegna il Governo

ad attivare, nei tempi previsti, le procedure per l'impugnazione del Regolamento CE n. 2815 del 22 dicembre 1998 dinanzi alla Corte di Giustizia sulla scorta delle considerazioni e valutazioni esposte in narrativa.

(7-00679) « Rossiello, Tattarini, Rava, Malagnino, Rubino, Abaterusso, Rotundo ».

La IV Commissione,

premesso che:

lo stato maggiore dell'esercito sta attivando le procedure per il rientro nella Forza armata di alcuni dei più qualificati ufficiali medici in servizio presso l'Arma dei carabinieri ed il corpo della Guardia di finanza, motivando la movimentazione con

l'esigenza di dover avvicendare personale che è da più tempo in servizio al di fuori della Forza armata;

il Governo ha risposto ad interrogazioni parlamentari sulla questione, riferendo di accordi intervenuti con i comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del corpo della Guardia di finanza a suggello di posizioni ed aspettative reciprocamente condivise;

tale circostanza e cioè l'esigenza della « rotazione » appare non rispondente ad una logica di efficienza e di razionalizzazione delle risorse umane disponibili;

appare ormai chiaro che l'attuale decisione di procedere al radicale avvicendamento di tutto il personale dei corpi logistici rischia di determinare l'azzeramento dell'intera struttura di supporto con effetti che si preannunciano disastrosi per le due istituzioni;

le specifiche peculiarità dei reparti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, che sono strutture ordinative capillarmente distribuite sul territorio (senza alcun possibile raffronto con altre organizzazioni militari), la loro proiezione spiccatamente operativa, la specificità della componente umana, costituita dal 90 per cento da professionisti, sono fattori che non dovrebbero indurre ad avvicendare dopo quattro-cinque anni ufficiali che, grazie al grado di professionalità e conoscenza dei complessi meccanismi organizzativi e funzionali, riescono ad assicurare la piena efficienza delle due istituzioni;

in particolare, si teme che l'avvicendamento degli ufficiali medici possa determinare l'effettivo depauperamento proprio di quelle risorse umane e professionali che hanno, grazie all'alto grado di professionalità e di conoscenza dei complessi meccanismi dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, garantito finora la piena efficienza delle istituzioni in cui operano;

è in corso la discussione al Senato della Repubblica della riforma della sanità militare;

ritenuto che occorra, quindi, intervenire perché sia sospesa la decisione degli avvicendamenti, almeno fino alla approvazione dei provvedimenti (riordino della sanità militare e delega al Governo per il riordino dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza), attualmente in discussione al Senato;

considerato che tali provvedimenti, che prevedono, tra l'altro, la situazione dei ruoli tecnico-logistici, consentiranno all'Arma dei carabinieri ed al corpo della Guardia di finanza di poter riorganizzare autonomamente i propri comparti sanitari;

rilevato che questa ormai prossima riorganizzazione non potrà non contare sulle professionalità e conoscenze di complessi meccanismi dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza acquisite per molti anni dagli ufficiali che sono stati o stanno per essere richiamati dalle Forze armate;

impegna il Governo

a disporre l'immediata sospensione dei provvedimenti adottati dal capo di stato maggiore dell'Esercito, con i quali sono stati richiamati nelle Forze armate gli ufficiali medici operanti presso l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza.

(7-00680) « Gatto, Molinari, Aleffi, Ascierto, Gnaga, Lavagnini, Tassone, Malagnino, Ruzzante, Basso, Carratelli ».

La VI Commissione,

premesso che:

sta per essere emanato un decreto ministeriale di riorganizzazione del ministero con il quale viene fortemente ridimensionato il ruolo della Direzione V del Dipartimento del tesoro, cioe proprio quel settore dell'amministrazione che svolge importanti e delicati funzioni in materia di contenzioso valutario e di prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio del denaro sporco o di

attività legate all'usura, compiti che, per loro natura assumono importanti riflessi e conseguenze sia nei confronti degli operatori commerciali che nei confronti dell'intera opinione pubblica nazionale;

nello schema di decreto appare evidente l'intenzione di segnare un forte ridimensionamento della coinvolta direzione mediante la soppressione di una importante divisione interna e di un altrettanto importante ufficio operativo;

impegna il Governo

ad adoperarsi nella giusta misura affinché l'amministrazione possa svolgere quel ruolo primario ad essa assegnato dalla legge di riforma n. 94 del 1997, anche nell'importante fase che vede il Governo sempre maggiormente impegnato alla lotta alla criminalità organizzata, anche mediante il monitoraggio ed il controllo dei movimenti di denaro nei circuiti finanziari e bancari nazionali ed internazionali, soprattutto nell'attuale fase che vede, con l'introduzione della moneta unica Euro, una maggior facilità di movimento dei flussi finanziari.

(7-00681) « Malagnino, Abaterusso »

La VI Commissione,

premesso che:

i soggetti che hanno optato per la liquidazione Iva trimestrale versano un interesse dell'1,5 per cento trimestrale;

i tassi d'interesse hanno subito una generale riduzione;

il tasso d'interesse trimestrale previsto dal comma 3, dell'articolo 33, del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972, è oggi assolutamente spropositato rispetto agli attuali livelli di mercato;

impegna il Governo

a ridurre tempestivamente il tasso d'interesse per le liquidazioni Iva trimestrali, allo 0,75 per cento.

(7-00682) « Molgora »